



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Corigliano d'Otranto

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Circolare N. 09/2020

Contributo a Fondo perduto di sostegno all'emergenza COVID-19

Il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), recentemente approvato e in attesa di conversione in legge, ha previsto, all'articolo 25, uno specifico contributo a fondo perduto per esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo titolari di reddito agrario e partite IVA. **Questo aiuto è riconosciuto a condizione però che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

1. A quanto ammonta il contributo

Il contributo spettante si calcola sulla differenza tra l'ammontare del fatturato di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato di aprile 2019. Le percentuali sono le seguenti:

- **20%** in caso di ricavi o compensi nell'anno 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- **15%** in caso di ricavi o compensi nell'anno 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- **10%** in caso di ricavi o compensi nell'anno 2019 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.

Viene, comunque, **garantito un importo minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).**

Il contributo non rileva ai fini del calcolo di Ires, Irpef e IRAP.

2. A chi spetta il contributo a fondo perduto

Il comma primo dell'articolo 25 del Decreto Legge Rilancio prevede che **i contributi a fondo perduto sono destinati ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva.** Dal contributo a fondo perduto sono esclusi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alle casse private.

3. Chi è escluso dal contributo a fondo perduto

Per contro, non hanno diritto al contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo; gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis del TUIR); i contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'articolo 27 del Decreto Legge CuraItalia e quelli che percepiscono l'indennità prevista per i lavoratori

dello spettacolo e i lavoratori dipendenti, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, **ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché ai soggetti che, a partire dall'inizio della crisi sanitaria, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

4. Come chiedere il contributo a fondo perduto

La richiesta del contributo avviene con la presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, che può essere effettuata anche a mezzo consulente di fiducia (delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Restiamo in attesa di apposito provvedimento dell'Agenzia volto a definire le procedure pratiche di inoltro dell'istanza che conterrà anche l'autocertificazione di regolarità antimafia.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Attenzione ad essere certi di possedere tutti i requisiti. Difatti, in caso contrario, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, **l'Agenzia delle Entrate recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200%, oltre ai legittimi interessi di legge**. Inoltre, il recupero forzoso di quando illegittimamente ottenuto viene effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza. **Possono, pertanto, essere previste severe conseguenze anche dal punto di vista penale, con applicazione dell'articolo 316-ter del codice penale** (indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato).

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 28 maggio 2020

Pier Luigi Giannachi